

Semplificazioni in tema di *Dichiarazioni d'intento*: cosa cambia dal 1° gennaio 2020 ¹

1

Andrea Delfino, Dottore commercialista e Revisore Legale
6/8/2019 (Rev.01)

1.- Semplificazioni in ordine alle lettere d'intento

L'art. 12-septies del DL 34/2019, conv. nella L. 58/2019, («Decreto Crescita»), prevede che gli esportatori abituali non siano più tenuti (i) a consegnare al fornitore le dichiarazioni di intento (ii) a **numerarle** progressivamente e (iii) annotarle in appositi registri. Le modifiche entreranno in vigore dal periodo d'imposta 2020 e entro il 29 agosto 2019 (60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto Crescita) dovrà essere emanato il relativo provvedimento attuativo.

Pertanto, l'attuale quadro normativo (che entrerà, però, in vigore dal 2020) prevede più precisamente che:

1. *l'esportatore abituale si debba limitare a trasmettere la c.d. dichiarazione d'intento all'Agenzia dell'Entrate, la quale rilascia una ricevuta telematica (già prevista nella precedente formulazione), con l'indicazione del protocollo di ricezione;*
2. *l'esportatore abituale non sia tenuto a consegnare a ciascun fornitore la lettera di intento e la ricevuta di presentazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (si ritiene, pertanto, che gli operatori potranno trasferirsi tali informazioni - intento di acquistare in sospensione d'imposta e protocollo di ricezione - nelle modalità che riterranno più semplici e immediate; tuttavia, restiamo in attesa delle indicazioni operative che verranno emanate. In ogni caso la modalità più semplice rimane quella di trasmettere al fornitore la dichiarazione (e relativo protocollo) inviata in Agenzia delle Entrate);*
3. *l'esportatore abituale e i rispettivi fornitori non siano tenuti a numerare progressivamente le lettere di intento né ad annotarle in appositi registri e conservarle;*
4. *i fornitori dovranno indicare sulla fattura emessa nei confronti dell'esportatore abituale gli estremi del **protocollo di ricezione** dell'Agenzia delle Entrate della dichiarazione*

¹ **Disclaimer:** il presente documento non costituisce parere professionale sulle questioni affrontate. Esso ha il solo scopo di offrire una panoramica in ordine all'oggetto dello stesso alla luce delle interpretazioni ad oggi disponibili. Ogni caso andrà opportunamente approfondito e singolarmente trattato. Non si assume alcuna responsabilità circa le conseguenze di qualsivoglia comportamento dovesse scaturire dalla lettura del presente documento.

d'intento ricevuta (la cui mancata esatta esposizione dovrebbe – si aspettano conferme ufficiali - essere sanzionata da 258 € a 1.291 €;

5. i fornitori non siano tenuti a riepilogare nel quadro VI della dichiarazione IVA annuale i dati delle lettere di intento ricevute.

2

2.- Sanzioni

Sul piano sanzionatorio *l'intervento normativo ha aggravato la posizione del fornitore che non appare sollevato da alcun onere ed è, probabilmente, il soggetto meno responsabile di un'eventuale evasione d'imposta. Infatti, l'art 12-septies del Decreto Crescita prevede l'irrogazione della sanzione amministrativa **dal 100% al 200%** dell'IVA non esposta in fattura, oltre al versamento dell'Iva stessa, in capo al fornitore (cedente o prestatore) che effettua operazioni in regime di non imponibilità IVA “senza aver prima riscontrato per via telematica l'avvenuta presentazione all'Agenzia delle Entrate” della lettera di intento (art.7, comma 4-bis del DLgs. 471/97).*

Considerata la delicatezza dell'argomento, lo Studio Rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Andrea Delfino